

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e
normativa applicabile

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Centro Clinico e Culturale di Psicoterapia Umanistica Esistenziale – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Centro C.C.P.U.E. A.P.S." (d'ora innanzi "l'Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo settore (d'ora innanzi "CTS"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile")

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, in via Gaetano Moroni, 20.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici e sedi secondarie, unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione ispira la propria attività al pensiero e all'opera di Luigi De Marchi.

Senza scopo di lucro e svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali promuovere la Psicoterapia, rendendo più accessibile la sua pratica e diffondendo, in particolare, l'approccio Umanistico Esistenziale nell'ottica di contribuire al raggiungimento di un più elevato livello della qualità della vita delle persone e della loro salute, intesa come stato completo di benessere fisico, ma anche psichico e sociale.

Articolo 4 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati delle seguenti attività di interesse generale:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;"

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- a) erogare prestazioni di psicoterapia, psicologia e psico-educazione con attenzione alle situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) svolgere attività di ricerca e divulgazione inerenti al benessere psico-fisico e al processo evolutivo del potenziale umano, principalmente secondo il modello della Psicoterapia Umanistica Esistenziale;
- c) sensibilizzare la collettività su tematiche di natura filosofica e psicologica secondo la visione dell'orientamento Umanistico Esistenziale, attraverso l'organizzazione di incontri, seminari ed altri eventi culturali.
- d) progettazione e realizzazione di interventi in ambito sociale, culturale, psico-educativo e scolastico.

Per la concreta realizzazione di tali attività, l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario quali, in particolare, Enti locali, Enti di ricerca, Università, Enti sanitari, altri Enti del Terzo Settore.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Articolo 6 – Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa che determini la cessazione della loro qualità.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione del contributo ritenuto particolarmente significativo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, delle loro caratteristiche personali o delle loro qualità;
- Associati Sostenitori, i quali sostengono l'Associazione corrispondendo una quota associativa di importo maggiore di quello stabilito per gli Associati Ordinari;
- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti e versano le rispettive quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Laddove nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per morte, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

Articolo 7 – Numero minimo di associati

L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche.

Articolo 8 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti.

Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 9 – Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno pari doveri tra di loro.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i relativi Regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, ad eccezione degli Associati Onorari;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 10 – Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la "Domanda");
- possa documentare un effettivo interesse per la Psicoterapia Umanistica Esistenziale, per la sua pratica e per la diffusione del relativo approccio;
- non abbia tenuto comportamenti o rilasciato dichiarazioni contrarie allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto e i relativi Regolamenti di esecuzione, nonché la restante normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante associato può chiedere che sul

rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 – Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 12 – Espulsione dell'Associato

L'espulsione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'Associato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali realizzando dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- non corrisponda la quota associativa;
- ponga in essere qualsiasi comportamento, nell'ambito associativo e nella sfera personale, in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 5 Statuto.

Articolo 14 – Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 – Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12, comporta la decadenza definitiva dalla qualità di Associato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 17 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ("Presidente") e il Vice Presidente;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Per coprire una carica sociale è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 18 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 19– Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo;

- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approvare ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun Associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.

In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 21 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente

dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Il Presidente del Consiglio Direttivo nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- scegliere tra i propri componenti il Segretario e disporne la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque), fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri devono essere in maggioranza scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante, che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo alla nomina dei membri mancanti in occasione della prima Assemblea utile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 24 – Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente del Consiglio Direttivo:

- coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché della restante normativa applicabile;
- promuove la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- predispone la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 25 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli

organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Associati.

Articolo 26 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 28 – Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 29 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo per le attività di ricerca

realizzate dall'Associazione.

È composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuta fama ed esperienza negli ambiti scientifici e operativi di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente, che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.

Un apposito Regolamento ne individua e disciplina le attività e le modalità di funzionamento.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 30 – Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 31 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato

Articolo 33 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudice di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to: Antonella Stefania FILASTRO

F.to: Luigi GRASSI

F.to: Roberto DELLE CHIAIE

F.to: Vittoria VARDE'

F.to: Rosa ABENAVOLI

F.to: Roberto CORELLI

F.to: Francesca G. BUZZI Notaio

Copia su supporto informatico al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.